



AXA ASSICURAZIONI S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano (Italia)
PEC: axa@axaassicurazioni.it - Capitale Sociale € 211.100.000 interamente versato
Unica del Registro delle Imprese di Milano C. E. e P. IVA n. 00202170018
Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 3576331
Danzon e coordinamento di AXA MEDITERRANEE HOLDING S.p.A. al sensi dell'art. 2462 bis C.C.
Iscrizione Albo Iscritti P.A.S. n. 1.000025
Gruppo del Gruppo Assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IASS con n. 041
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria,
del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

REOL

Anagrafica della polizza

RC Edile

Ramo	N° polizza	Codice	Agenzia	Indirizzo	Tel.	Fax	E-mail
7	402801709	005838	ROMA QUIRINALE	VIA XX SETTEMBRE 3 00187 ROMA RM	06-42903601	==	AG5838@AXA-AGENZIE.IT

Contrante (denominazione sociale)		Cod. Cliente		Cod. Fiscale / Partita IVA	
S.A.C.S. SRL		==		01517350631	
Indirizzo		Comune		Provincia	C.A.P.
V. DOMENICO DE ROBERTO 44		NAPOLI		NA	80143
Cod. Prodotto	Allegati che integrano la polizza		Settore / Codice rischio	Tariffa	Tipo
7E74	Fascicolo Informativa Mod. 3620 Ed.01/2014	N° allegati 0	51000	==	==
La polizza decorre dal 30/06/2017		La polizza scade il 30/06/2018		Scadenza prima rata 30/12/2017	Frazionamento Semestrale
Adeguamento automatico ==		N. indice ==	Convenzione ==	Vinculazione ==	Scadenza annuale 30/06
Polizza sostituita 401161160	Ramo 7	Ultima quietanza pagata 30/06/2016	Premio imponibile euro 19.631,90	Rischi comuni - N° polizza ==	Proroga SI
Coassicurazione		n. Polizza Delegataria			
Quota AXA Assicurazioni ==		Cod. Delegataria ==			

Premio di polizza

PREMIO ANNUO	Premio netto euro 29.447,84	Di cui complementi/ diritti euro ==	Premio imponibile euro 29.447,84	Imposte totali euro 6.552,16	Premio Totale annuo euro 36.000,00
PRIMA RATA	Premio netto euro 14.723,92	Di cui complementi/ diritti euro ==	Premio imponibile euro 14.723,92	Imposte totali euro 3.276,08	Premio Totale prima rata euro 18.000,00
COMPENSO DELL'AGENTE PER LA CONSULENZA PRESTATI AL CLIENTE Compenso concordato con l'agente per l'attività di consulenza e assistenza prestata, come consentito dall'art. 106 e ss. del Codice delle Assicurazioni private e relative norme di attuazione. Il presente importo non è in alcun modo una componente del premio assicurativo, né è ad esso assimilabile.					0,00
TOTALE A PAGARE PRIMA RATA					18.000,00
RATE SUCCESSIVE	Premio netto euro 14.723,92	Di cui complementi/ diritti euro ==	Premio imponibile euro 14.723,92	Imposte totali euro 3.276,08	Premio rate successive euro 18.000,00
COMPENSO DELL'AGENTE PER LA CONSULENZA PRESTATI AL CLIENTE Compenso concordato con l'agente per l'attività di consulenza e assistenza prestata, come consentito dall'art. 106 e ss. del Codice delle Assicurazioni private e relative norme di attuazione. Il presente importo è riconosciuto ad ogni ricorrenza annuale della polizza e non è in alcun modo una componente del premio assicurativo, né è ad esso assimilabile.					==
TOTALE A PAGARE RATE SUCCESSIVE					18.000,00

Emessa in	3	esemplari	il	10/07/2017	alle ore	17:52	Data pagamento del premio di rata iniziale	==
-----------	---	-----------	----	------------	----------	-------	--	----

AXA Assicurazioni S.p.A.

Il Consulente AXA per quietanza

geom. Renato Cristoforo

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il Contraente ai sensi degli Art 1892, 1893 e 1910 C.C. dichiara:

- 1) di avere polizze in corso per i rischi previsti nella presente polizza
- 2) di avere avuto sinistri, negli ultimi 5 anni, per i rischi previsti nella presente polizza, salvo già conosciuti dalla Società
- 3) di avere avuto polizze per rischi analoghi risolte per sinistro
- 4) che la misura dei lavori in subappalto eccede la percentuale di polizza espressamente indicata in scheda tecnica
- 5) di essere a conoscenza di atti o fatti che possano comportare richieste di risarcimento a termini di polizza

SI NO

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Avvertenza

Dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione.

Il Contraente

geom. Renato Cristoforo





AXA ASSICURAZIONI S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale: Corso Saffi, 17, 20154 Milano - Italia
PEC: assicurazioni@axa.it - Capitale Sociale € 211.168.625 interamente versato
Iscritto al Registro delle Imprese di Milano C.T. e P.IVA n. 00902170918
Numero R.E.A. della C.I.A.A. di Milano n. 1570311
Riscatto e coordinamento di AXA INFRASTRUTTURENIPOLONG S.p.A. ai sensi dell'art. 2497 bis C.C.
Iscritta al Registro Imprese IVA n. 1.550.025
Gruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Anno Group IVASS con il n. 041
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria
del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

REOL

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Contraente dichiara altresì di conoscere e accettare quanto contenuto nel Fascicolo Informativo, identificato dal modello riportato nella prima pagina di polizza, comprendente la Nota Informativa, integrata dal Glossario, e le Condizioni Generali di Assicurazione.

AXA Assicurazioni S.p.A.

Il Contraente

geom. Renato Criscuolo

Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C., il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni degli Articoli seguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione nel modello o nell'edizione indicata nel frontespizio di polizza solo se richiamate:
Norme che regolano l'assicurazione in generale: Art. 2 - Altre assicurazioni; Art. 7 - Obblighi in caso di sinistro; Art. 8 - Recesso in caso di sinistro; Art. 9 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione; Art. 11 - Foro competente; Art. 14 - Regolazione premio.
Norme che regolano la Sezione I R.C.T.: Art. 17 - Estensione territoriale ai fini della sezione I - R.C.T.; Art. 18 - Danni assicurati a condizioni specifiche; Art. 19 - Danni assicurabili solo con specifica pattuizione; Art. 20 - Persone non considerate terzi; Art. 21 - Franchigia assoluta per danni a cose; Art. 22 - Danni esclusi dalla sezione I RCT
Norme che regolano la Sezione II R.C.O.: Art. 24 - Danni assicurabili solo con specifica pattuizione; Art. 25 - Danni esclusi dalla sezione II RCO;
Norme che regolano la Sezione III RC del Committente: Art. 28 - Danni esclusi. Danni assicurabili solo con specifica pattuizione.

Nonché delle seguenti Condizioni Speciali o Aggiuntive:

701 - RISCHI COMPRESI NELL'ASSICURAZIONE, TERMINE DI DISDETTA, RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA, UTILIZZO DI ESPLOSIVI, A98 - UTILIZZO DI IMPRESE ARTIGIANE, A23 - MALATTIE PROFESSIONALI, A25 - DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE DERIVANTI DA OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO EFFETTUATE CON MEZZI E DISPOSITIVI MECCANICI, A26 - DANNI A COSE NELL'AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI PRESSO TERZI CHE PER VOLUME O PESO POSSONO ESSERE RIMOSSE, A27 - DANNI DA INCENDIO, A30 - DANNI A COSE IN CONSEGNA O CUSTODIA ALL'ASSICURATO, A31 - DANNI ALLE OPERE, A36 - RESPONSABILITÀ CIVILE POSTUMA (L. 46/90), A39 - FRANCHIGIA ASSOLUTA DI 2.500,00 EURO, A70 - CESSIONE DI LAVORI IN SUBAPPALTO, A7 OPERE, A76 - DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI, A83 - DANNI DA INFORTUNI SUBITI DAI SUBAPPALTATORI E LORO PRESTATORI DI LAVORO, A72 - DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI, A77 - DANNI DA VIBRAZIONI DEL CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO (Opzione II), A75 - DANNI DA ACQUA PIOVANA, A76 - SCAVI E REINTERRI, A77 - DANNI DA VIBRAZIONI DEL TERRENO, A89 - INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ DI TERZI, A97 - NON CUMULO DEI MASSIMALI, DESCRIZIONE ATTIVITÀ, ESCLUSIONE OPERANTE PER TUTTE LE SEZIONI DI POLIZZA - Paesi sottoposti a sanzioni internazionali

AXA Assicurazioni S.p.A.

Il Contraente

geom. Renato Criscuolo

Gentile Cliente, è disponibile sul sito della Compagnia www.axa.it, l'Area Clienti, un'area riservata ai contraenti, cui potrà accedere tramite le credenziali già in suo possesso o comunque acquisibili nella predetta area (www.axa.it/areaclienti). Nell'Area Clienti potrà consultare le Sue posizioni assicurative.

Se possiede una Polizza RC Auto, dal 1 luglio 2015 potrà inoltre ricevere l'attestato di rischio; in ogni caso, potrà richiedere l'invio dello stesso anche con modalità telematiche aggiuntive attivate Sua previa richiesta.





SCHEDA TECNICA

Ramo	N° allegati	N° polizza	Cod. Agenzia	Agenzia
7	0	402801709	005838	ROMA QUIRINALE

E-mail Contraente		N° telefono Contraente	
Contraente (denominazione sociale) S.A.C.S. SRL		Cod. Cliente	Cod. Fiscale / Partita IVA 01517350631
La presente scheda tecnica è parte integrante della polizza n° 402801709			

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di: COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI FABBRICATI AD USO CIVILE ED INDUSTRIALE, ANCHE REALIZZATI INTERAMENTE CON L'IMPIEGO DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CEMENTO, METALLO, LEGNO E MATERIALI SINTETICI (COMPRESI LAVORI DI SCAVO E DEMOLIZIONE PURCHÉ IN NECESSARIA CONNESSIONE CON I LAVORI DI COSTRUZIONE), RISTRUTTURAZIONE E SOPRAELEVAZIONE DI MANUFATTI E DI STABILI, ARMATURE E RIFINITURE.

Il Contraente richiede copertura assicurativa per tale attività in quanto opera esercitata in modo continuativo

Il Contraente dichiara che la misura dei lavori ceduti in subappalto rappresenta il 35.00 % del totale del fatturato annuo

SEZIONE	GARANZIA - PRESTAZIONE	MASSIMALI ASSICURATI		
I	R.C.T. - Responsabilità Civile verso Terzi	Per sinistro 10.000.000,00 Euro	Per persona 10.000.000,00 Euro	Per cose o animali 10.000.000,00 Euro
II	R.C.O. - Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro	Per sinistro 8.000.000,00 Euro	Per persona 8.000.000,00 Euro	

Franchigia fissa di importo pari a	1.000,00	Euro per sinistro	Sconto tecnico abbinato pari al 20,00 %
------------------------------------	----------	-------------------	---

A97	Limite di garanzia per sinistro interessante contemporaneamente sez. I RCT e sez. II RCO	10.000.000,00	Euro
-----	--	---------------	------

Elementi di rischio variabili	Importo	Garanzia	Tasso	Premio imponibile
Preventivo retribuzioni annuo totale	1.800.000,00 Euro	R.C.T.	55.41 ‰	14.724,26 Euro
Preventivo retribuzioni annuo totale	1.800.000,00 Euro	R.C.O.	46.12 ‰	14.723,58 Euro
Sconto commerciale applicato		%		
Premio R.C.				29.447,84 Euro
Premio R.C. minimo della regolazione comunque acquisito				22.085,88 Euro

AXA Assicurazioni S.p.A.

geom. Renato Criscuolo





AXA ASSICURAZIONI S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale: Corso Saffi, 17, 20154 Milano - Italia
P.I.C. (Impresa Assicurativa) n. 00502170018 - Capitale Sociale € 2.111.699.625 interamente versato
Iscritta al Registro delle Imprese di Milano C.I. e P.I.A.A. n. 00502170018
Ramo R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 3570311
Fratelloni e coordinamento da AXA MEDITERRANEE HOLDING S.A.U. ai sensi dell'art. 2407 bis C.C.
Iscritta al Registro Imprese n. 00502170018
Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritta all'Ato (gruppi IVA) con n. 041
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria,
del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

REOL

Agenzia	Codice	Ramo	N°
ROMA QUIRINALE	005838	7	402801709

Mezzi di pagamento consentiti da AXA

Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all'intermediario / agente (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private) con le seguenti modalità:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa per conto della quale operano o a quella per cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

È consentito pagare in contanti i premi per l'assicurazione contro i danni, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto sopra indicato, aventi importo non superiore a settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. Tale limitazione non opera per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto.

Il Contraente

Geom. Riccardo Criscuolo

AXA Assicurazioni S.p.A.

[Signature]



**Dichiarazione di avvenuta consegna
della documentazione di cui all'art. 49 commi 1 e 2**

(art. 49 co. 3 Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

Preso atto del disposto di cui all'art. 49 commi 1 e 2 regolamento ISVAP n.5, **DICHIARO DI RICEVERE DALL'INTERMEDIARIO (o dall'addetto all'attività di intermediazione che opera all'interno dei locali dell'intermediario iscritto nel registro):**

- ☒ In occasione del primo contatto, documento riepilogativo dei principali obblighi di comportamento cui l'intermediario è tenuto a norma del D.Lgs. 209/05 e del Regolamento 5 ISVAP, conforme al modello di cui all'allegato n. 7A.;
- ☒ dichiarazione, conforme al modello di cui all'allegato n. 7B, che contiene i dati essenziali dell'intermediario e della sua attività. La dichiarazione è aggiornata ad ogni variazione dei dati in essa contenuti ed è consegnata anche in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche;
- ☒ la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.


geom. Raffaello Crivello
(Firma del Cliente)

ROMA il
(Luogo) (Data)



ridefiniamo / gli standard

REOL

Responsabilità Civile Rischi Edili /

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:

- **NOTA INFORMATIVA COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO**
 - **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**
 - **INFORMATIVA SULLA "PRIVACY"**

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.

contratto di assicurazione per aziende edili

Mod. 3620 - edizione GENNAIO 2014



NOTA INFORMATIVA

Glossario

NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEI RAMI DANNI

(predisposta in conformità dell'art. 185 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni e regolamento ISVAP n. 24 del 18 maggio 2008 e il regolamento ISVAP n. 35 del 26 Maggio 2010)

Avvertenza

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

La Nota Informativa non sostituisce quanto regolamentato dalle Condizioni Generali di Assicurazione (C.G.A.)

Le definizioni contenute nel Glossario/Definizioni integrano e precisano quanto disciplinato all'interno delle C.G.A.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

AXA ASSICURAZIONI S.p.A., con sede legale in Italia, Milano, Corso Como, 17 (20154), è soggetta alla direzione ed al coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU (calle Monsenor Palmer, 1 - Palma de Mallorca - Spagna) ai sensi dell'art. 2497 bis C.C.

La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: numero telefonico +39.02.48.084.1 – Fax +39.02.48.084.331; indirizzo internet: www.axa-italia.it; indirizzo di posta elettronica: infodanni@axa-italia.it.

La Compagnia è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 31.12.1935 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1936. La Compagnia è iscritta all'Albo delle Imprese Ivass n. 1.00025, Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi Ivass con il n. 041.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa di assicurazione

Il patrimonio netto di AXA Assicurazioni S.p.A., riferito all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2012), ammonta a 638.207.057 euro di cui 211.168.625 euro di capitale sociale interamente versato e 427.038.429 euro di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio.

L'indice di solvibilità di AXA ASSICURAZIONI S.p.A., ovvero l'indice che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, riferito alla gestione danni e relativo all'ultimo bilancio approvato, è pari al 190,09%.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Durata e proroga del contratto

Il contratto, salvo diversa pattuizione fra le parti, è stipulato nella formula in tacito rinnovo ed è di durata annua prevedendo, se lo stesso è di durata non inferiore ad un anno, il rinnovo automatico alla sua naturale scadenza per un anno e così successivamente (Art. 9 - "Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione" delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" delle Condizioni Generali di Assicurazione C.G.A.).

Avvertenza

E' data facoltà alle parti di recedere dal contratto, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della sua scadenza (Art. 9 - "Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione" delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" delle C.G.A.). In conseguenza di ciò, la garanzia termina alla scadenza del contratto.

NOTA INFORMATIVA

Glossario

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

La polizza **Responsabilità Civile Rischi Edili** è un prodotto assicurativo di responsabilità civile (sezioni Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T), Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) e Responsabilità Civile limitata all'attività di Committente specifico per aziende.

La sezione I - prevede la garanzia base **R.C.T.** che protegge l'assicurato nei casi di responsabilità per danni involontariamente procurati a terzi nello svolgimento dell'attività indicata in polizza (Art. 16 - "Oggetto della sezione I - R.C.T." delle C.G.A.).

È possibile assicurare anche la **Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)** (Art. 23 – Oggetto della sezione II - R.C.O. delle C.G.A.), in tal caso l'assicurazione opera per gli infortuni sul lavoro subiti dai dipendenti, dai lavoratori subordinati e da tutti i lavoratori di cui si avvale l'Assicurato nel rispetto degli obblighi di legge.

La sezione III **Responsabilità Civile limitata all'attività di Committente** è dedicata ad assicurare la responsabilità civile nei confronti dei terzi delle aziende che operano in qualità esclusiva di Committenti di attività edili (ex Art.1655 C.C. e segg.), come ad esempio le società immobiliari che acquistano i terreni, commissionano la costruzione senza parteciparvi attivamente in alcun modo e rivendono a terzi dopo la consegna da parte dell'appaltatore.

La copertura assicurativa può essere ulteriormente integrata mediante l'inclusione di **Condizioni Aggiuntive** (opzionali) quali, a titolo di esempio:

- **Interruzione o sospensione di attività di terzi (A89)**
- **Malattie professionali (A23)**
- **Danni da inquinamento accidentale derivanti da operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi e dispositivi meccanici (A25)**
- **Danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori presso terzi, che per volume o peso possono essere rimosse (A26)**
- **Danni a cose in consegna o custodia dell'Assicurato (A30)**
- **Danni alle opere (A31)**
- **Infortuni subiti dai subappaltatori e loro prestatori di lavoro (A71)**
- **Danni a condutture e impianti sotterranei (A72)**
- **Cessione di lavori in subappalto (A70)**

Avvertenza

Esclusioni e limiti delle coperture assicurative

Il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, regolate ed esplicitate dagli specifici articoli delle C.G.A., più precisamente per:

"Norme che regolano la sezione I R.C.T.":

- **Art. 17 - Estensione territoriale ai fini della sezione I – R.C.T.**
- **Art. 18 - Danni assicurati a condizioni specifiche**
- **Art. 19 - Danni assicurabili solo con specifica pattuizione**
- **Art. 20 - Persone non considerate terze**
- **Art. 21 - Franchigia assoluta per danni a cose**
- **Art. 22 - Danni esclusi dalla sezione I - R.C.T.**

"Norme che regolano la sezione I R.C.O.":

- **Art. 24 - Danni assicurabili solo con specifica pattuizione**
- **Art. 25 - Danni esclusi dalla sezione II - R.C.O.**

"Norme che regolano la sezione III R.C. limitata all'attività di Committente":

- **Art. 28 - Danni esclusi – danni assicurabili solo con specifica pattuizione.**

La copertura assicurativa è integrata da condizioni aggiuntive, operanti solo se espressamente richiamate, che includono limitazioni di garanzia, più precisamente a titolo esemplificativo e non limitativo:

Cod.	DESCRIZIONE	SEZ.
A23	Malattie professionali	II

NOTA INFORMATIVA

Glossario

A25	Danni da inquinamento accidentale derivanti da operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi e dispositivi meccanici	I
A27	Danni da incendio	I
A33	Estensione territoriale ai fini della sezione I – R.C.T.	I
A31	Danni alle opere	I
A36	Responsabilità Civile Postuma (L.46/90)	I
A71	Infortuni subiti dai subappaltatori e loro prestatori di lavoro	I
A73	Danni da cedimento o franamento del terreno (Opzione I)	I - III
A75	Danni da acqua piovana	I - III
A77	Danni da vibrazione del terreno	I
A87	Responsabilità Civile Postuma per attività di carpenteria, lavori di rifinitura e abbellimento	I
A96	Progettazione dei lavori	I
A98	Utilizzo di imprese artigiane	I

Avvertenza

Sospensione della garanzia

Il contratto può incorrere nella sospensione della garanzia, così come regolamentato dall'Art. 3 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia" e dall'Art. 14 "Regolazione del premio" delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" delle C.G.A.

Avvertenza

Presenza di franchigie, scoperti e massimali (massimo limite d'indennizzo)

Il contratto prevede l'applicazione di franchigie e/o scoperti e/o massimali (massimo limite d'indennizzo) alle coperture assicurative di cui al presente punto della Nota Informativa. La loro applicazione può comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo.

Tali franchigie, scoperti e massimali opportunamente evidenziati sulle C.G.A., trovano la loro collocazione negli specifici articoli a cui sono riferiti e, più precisamente, a titolo esemplificativo e non limitativo per:

- Art. 16 – "Oggetto della sezione I – responsabilità civile verso terzi"
- Art. 18 – "Danni assicurati a condizioni specifiche"
- Art. 21 – "Franchigia assoluta per danni a cose"
- Art. 23 – "Oggetto della sezione II – responsabilità civile verso prestatori di lavoro"

Potrebbero essere operanti, solo se espressamente richiamate in polizza, anche altre clausole che possono dare luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

Cod.	DESCRIZIONE	SEZ.
A23	Malattie professionali	II
A25	Danni da inquinamento accidentale derivanti da operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi e dispositivi meccanici	I
A26	Danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori presso terzi, che per volume o peso possono essere rimosse	I
A27	Danni da incendio	I
A30	Danni a cose in consegna o custodia dell'Assicurato	I
A31	Danni alle opere	I
A33	Estensione territoriale ai fini della Sezione I -R.C.T.	I
A36	Responsabilità Civile Postuma (L.46/90)	I
A38	Franchigia Assoluta di 5.000, ⁰⁰ euro	I - II
A39	Franchigia Assoluta di 2.500, ⁰⁰ euro	I - II

NOTA INFORMATIVA

Glossario

A70	Cessione di lavori in subappalto	I
A71	Infortuni subiti dai subappaltatori e loro prestatori di lavoro	I
A72	Danni a condutture e impianti sotterranei	I - III
A73	Danni da cedimento o franamento del terreno (Opzione I)	I - III
A83	Danni da cedimento o franamento del terreno (Opzione II)	I - III
A75	Danni da acqua piovana	I - III
A76	Scavi e reinterri	I
A77	Danni da vibrazione del terreno	I
A87	Responsabilità Civile Postuma per attività di carpenteria, lavori di rifinitura e abbellimento	I
A88	Detenzione ed impiego autorizzati di esplosivi	I
A89	Interruzione o sospensione di attività di terzi	I
A96	Progettazione dei lavori	I
A97	Non cumulo dei massimali	I - II
A98	Utilizzo di imprese artigiane	I

Esempi di applicazione di Franchigia:

- Danno accertato 1.000,00 euro, franchigia prevista in polizza 100,00 euro per sinistro. Importo liquidato 900,00 euro ($1.000,00 - 100,00 = 900,00$).

Esempio di applicazione di Franchigia con limite massimo d'indennizzo o risarcimento

- Danno accertato 3.000,00 euro, previsto in polizza limite massimo d'indennizzo pari a 2.500,00 euro franchigia prevista in polizza 100,00 euro.
Importo liquidato 2.400,00 euro: il limite di indennizzo di 2.500,00 euro è inferiore al danno di 3.000,00 euro, la franchigia si applica al minore fra questi due importi (quindi $2.500,00 - 100,00 = 2.400,00$).
- Danno accertato 3.000,00 euro, previsto in polizza limite massimo d'indennizzo pari a 5.000,00 euro franchigia prevista in polizza 100,00 euro.
Importo liquidato 2.900,00 euro: il limite di indennizzo di 5.000,00 euro è superiore al danno di 3.000,00 euro, la franchigia si applica al minore fra questi due importi (quindi $3.000,00 - 100,00 = 2.900,00$).

Esempi di applicazione di Scoperto con il minimo:

- Danno accertato 10.000,00 euro, previsto in polizza scoperto 10% con il minimo di 250,00 euro per sinistro. Importo liquidato 9.000,00 euro ($10.000,00 - 10\% = 9.000,00$ poiché il 10% di 10.000,00 euro è 1.000,00 ed è superiore al minimo di 250,00).

Esempi di applicazione di Scoperto con il minimo e in concomitanza con limite massimo di indennizzo o risarcimento:

- Danno accertato 11.000,00 euro, previsto in polizza scoperto 10% con il minimo di 250,00 euro per sinistro e limite massimo di indennizzo di 15.500,00 euro per sinistro e per anno assicurativo. Importo liquidato 9.900,00 euro (pari $11.000,00 - 10\% = 9.900,00$, poiché il 10% di 11.000,00 euro è pari a 1.100,00 ed è superiore al minimo di 250,00). L'importo totale di 9.900,00 euro è inferiore al limite massimo di indennizzo di 15.500,00 euro.
- Danno accertato 20.000,00 euro, previsto in polizza scoperto 10% con il minimo di 250,00 euro per sinistro e limite massimo di indennizzo di 15.500,00 euro per sinistro e per anno assicurativo. Importo liquidato 15.500,00 euro poiché l'importo di 18.000,00 euro (pari $20.000,00 - 10\% = 18.000,00$) è superiore al limite massimo di indennizzo di 15.500,00 euro.

4. Dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

Avvertenza

Dichiarazioni inesatte o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. (così come previsto dall'Art. 1 - "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" delle C.G.A.).

Il contratto è nullo in mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325 e dall'art. 1418 C.C.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta ad AXA di ogni aggravamento (o diminuzione) del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da AXA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C. (Art. 5 - "Aggravamento del rischio" delle C.G.A.).

Nel caso di diminuzione del rischio AXA è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso (Art. 6 - "Diminuzione del rischio" delle C.G.A.).

Al solo scopo esemplificativo, un'ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è la variazione sostanziale dell'attività e/o l'estensione dell'attività stessa in settori con maggiore specializzazione. Gli esempi di cui sopra, devono intendersi finalizzati esclusivamente alla migliore comprensione dell'avvertenza e limitativi nella loro rappresentazione rispetto ad altre possibili circostanze.

6. Premi

Il contratto, salvo diversa pattuizione fra le parti, è stipulato con frazionamento annuale, dove per frazionamento deve intendersi la periodicità di pagamento del premio e con eventuale regolazione del premio (Art. 14 delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" delle C.G.A.).

Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all'intermediario / agente (D.Lgs. 7 settembre 2005, N. 209 - Codice delle assicurazioni private) con le seguenti modalità:

- a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa per conto della quale operano o a quella per cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

E' consentito pagare in contanti contratti di assicurazione contro i danni, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto sopra indicato, aventi importo non superiore a settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

7. Rivalse

Avvertenza

Il contratto prevede la possibilità da parte di AXA di agire in rivalsa come disciplinato dall'art. 1916 del C.C.

8. Diritto di recesso

Avvertenza

E' prevista la possibilità di recesso in caso di sinistro (come disciplinato dall'Art. 8 - "Recesso in caso di sinistro" delle C.G.A.), in tal caso AXA, o anche il Contraente (qualora rivesta la qualifica di "consumatore" - ai sensi dell'art. 33 comma 2, lettera g) del D.Lgs. n. 206/2005 - "Codice del consumo") dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, possono recedere dall'assicurazione.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art. 2952 C.C. - 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166).

NOTA INFORMATIVA

Glossario

Per le assicurazioni di responsabilità civile tale termine decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha chiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di lui l'azione legale.

10. Legge applicabile al contratto

In base all'art. 180 del D.Lgs. 7/9/2005 n. 209 "Codice delle assicurazioni", il contratto è regolato dalla Legge Italiana.

11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Al contratto si applicano le imposte in vigore. In polizza (e sulla quietanza di pagamento od eventuale appendice di incasso premio) sono riportati oltre al premio totale anche i premi imponibili di rata e le relative imposte applicate.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

Il Contraente o l'Assicurato deve, in caso di sinistro, dare avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA entro 6 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'articolo 1913 C.C. comunicando inoltre tutte le notizie e inviando i documenti in suo possesso al momento della denuncia nonché quelli ottenuti successivamente.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 C.C.

La denuncia di sinistro dovrà contenere: la data, il luogo e l'ora in cui il sinistro si è verificato; la dinamica del fatto con gli estremi del contratto di assicurazione, con le generalità degli eventuali soggetti coinvolti nel sinistro (dati anagrafici e codice fiscale), gli eventuali testimoni e le Autorità intervenute ed ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno.

Avvertenza

In caso di sinistro, l'Art. 7 – "Obblighi in caso di sinistro" delle C.G.A, prevede a carico del Contraente modalità e termini di denuncia dello stesso.

Per gli aspetti inerenti il dettaglio delle procedure liquidative, si fa riferimento agli Art. 15 – "Gestione delle vertenze di danno – spese di resistenza" delle C.G.A .

13. Reclami

Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro possono essere presentati per iscritto secondo le seguenti modalità:

- Mail: reclami@axa.it
- Posta: AXA ASSICURAZIONI S.p.A. - C.A. Ufficio Gestione Reclami - Corso Como, 17 - 20154 MILANO
- Fax: (+39) 02.43.44.81.03

avendo cura di indicare:

- nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante;
- numero della polizza e nominativo del contraente;
- numero e data del sinistro al quale si fare riferimento;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.

Sarà cura di AXA comunicare gli esiti del reclamo entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

Qualora l'esponente non abbia ricevuto risposta da AXA entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo da parte di AXA stessa oppure abbia ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente, è possibile presentare reclamo all'IVASS – Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma (fax 06.42.133.745 – 06.42.133.353), corredando il reclamo con:

NOTA INFORMATIVA

Glossario

- nome, cognome ed indirizzo del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.

Possono essere presentati direttamente all'IVASS, secondo le modalità sopra indicate, eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi. E' inoltre possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, per la risoluzione delle liti transfrontaliere.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità che implichi un accertamento del fatto, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Resta salva, in ogni, caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

AXA Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

AXA ASSICURAZIONI S.p.A.

L' Amministratore Delegato

Patrick Cohen



GLOSSARIO

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

Glossario comune alle sezioni I – II – III delle Condizioni generali di Assicurazione

ASSICURAZIONE	: il contratto di assicurazione.
CONTRAENTE	: il soggetto che stipula l'assicurazione.
COSE	: gli oggetti materiali e gli animali.
DANNI	morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose
FABBRICATO	: si intendono per fabbricato: <ul style="list-style-type: none">a) i locali di proprietà dell'Assicurato, strumentali allo svolgimento dell'attività dichiarata in polizza, costituenti un intero fabbricato o parte di esso, comprese le opere interrate e le pertinenze, insegne, recinzioni e cancelli;b) gli spazi di pertinenza del fabbricato, anche se tenuti a giardino o parco, compresi gli alberi ad alto fusto;c) le attrezzature sportive e per giochi;d) gli impianti e le installazioni considerati fissi per natura o destinazione quali, a titolo esemplificativo, impianti idrici ed igienici, elettrici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili ed antenne.
FRANCHIGIA	: l'importo espresso in valore assoluto dedotto dal danno indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico. Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando la franchigia dopo aver tenuto conto dei predetti limiti di indennizzo.
INDENNIZZO	: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
LIMITE DI INDENNIZZO	: l'obbligazione massima della Società per uno o più sinistri e per periodo assicurativo, per capitale interessi e spese, per una specifica garanzia. Tale limite non si intende in aggiunta al massimale di Sezione, ma è una parte dello stesso.
MASSIMALE	: l'obbligazione massima della Società per ogni sinistro, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose od animali. Quando invece è specificato in polizza che il massimale è prestato per un periodo di assicurazione, esso rappresenta l'obbligazione massima a cui la Società è tenuta per capitale interessi e spese, per tutti i sinistri verificatisi durante lo stesso periodo di assicurazione.
PERIODO ASSICURATIVO	: ogni intera annualità assicurativa, intendendo ogni periodo come a sé stante, distinto dal precedente. Per le coperture temporanee il periodo assicurativo coincide con la durata della polizza.
POLIZZA	: il documento che prova l'assicurazione.
PREMIO	: la somma dovuta alla Società.
PRESTATORI DI LAVORO	: tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'Art.2049 C.C. Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad es. contratto d'opera, contratto di appalto).

NOTA INFORMATIVA

Glossario

RETRIBUZIONI	: l'ammontare degli importi lordi erogati ai sensi di legge direttamente ai prestatori di lavoro (imponibile contributivo lordo erogato al prestatore di lavoro al netto dei contributi previdenziali a suo carico), ovvero gli importi erogati ai sensi di legge alle società terze per la fornitura di manodopera al netto di I.V.A.
SEZIONE	: singola garanzia o complesso di garanzie indicate in polizza che comportano un premio.
SCOPERTO	: la parte del danno indennizzabile espresso in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato. Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando lo scoperto sul danno medesimo.
SINISTRO	: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
SOCIETÀ	: AXA ASSICURAZIONI S.p.A.
SUBAPPALTATORE	: l'impresa cui l'Assicurato ha ceduto ai sensi di legge l'esecuzione di tutti o parte dei lavori.
VALORE DELL'OPERA O APPALTO	: valore globale della singola opera o appalto la cui esecuzione dei lavori è affidata all'Assicurato.
TERRORISMO (ATTO DI)	: atto che comprenda ma che non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia di queste, realizzato da parte di una persona o gruppi di persone, sia che agiscano singolarmente sia per conto o in connessione con organizzazioni o governi, commesso a scopo politico, religioso, ideologico o etnico ed avente la volontà di influenzare i governi o di incutere paura nella popolazione o in parte di essa.

Glossario comune alle sezioni I – II delle Condizioni generali di Assicurazione

ASSICURATO	: l'impresa edile il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
COMMITTENTE	: il soggetto verso il quale l'Assicurato si assume contrattualmente l'obbligo di esecuzione dei lavori ai sensi di legge
FATTURATO	: valore complessivo della/e opera/e o degli appalti realizzati la cui esecuzione è affidata all'Assicurato, comprensivo dell'entità del lavoro commissionato alle ditte subappaltatrici, al netto di IVA e/o di eventuali imposte di fabbricazione. Resta escluso qualsiasi emolumento percepito per attività diverse (es. attività di intermediazione immobiliare).

Glossario comune alle sezione III delle Condizioni generali di Assicurazione

APPALTATORE	: l'impresa edile che si assume contrattualmente l'obbligo di esecuzione dei lavori nei confronti dell'Assicurato ai sensi di legge.
ASSICURATO/ COMMITTENTE	: il soggetto verso il quale l'Appaltatore si assume contrattualmente l'obbligo di esecuzione dei lavori ai sensi di legge.
FATTURATO	: valore complessivo della/e opera/e o degli appalti ceduti la cui completa esecuzione è affidata all'impresa edile appaltatrice dall'Assicurato in qualità esclusiva di Committente, al netto di IVA e/o di eventuali imposte di fabbricazione. Resta escluso qualsiasi emolumento percepito per attività diverse (es. attività di intermediazione immobiliare).



ridefiniamo / gli standard

REOL

Responsabilità Civile Rischi Edili /

condizioni generali di assicurazione

edizione GENNAIO 2014

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia

Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 211.168.625 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C. F. e P. I.V.A. n. 00902170018 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311

Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1 00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)



Indice

PREMESSA

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

**NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE I - RESPONSABILITÀ CIVILE
VERSO TERZI (R.C.T.)**

**NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE
VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)**

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

INFORMATIVA SULLA PRIVACY - mod.9045

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Premessa

La normativa e le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali di Assicurazione costituiscono parte integrante della polizza RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI EDILI - Mod. 3620 , sottoscritta dal Contraente.

Si conviene pertanto quanto segue:

- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sulla polizza;
- **l'assicurazione è prestata per i massimali indicati sulla polizza, fatti salvi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie eventualmente previsti sulla polizza stessa o nel presente fascicolo;**
- **l'assicurazione è operante esclusivamente per le Sezioni per le quali è stata indicato il massimale assicurato e corrisposto il relativo premio;**
- le definizioni del "GLOSSARIO" hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Artt.1892, 1893 e 1894 C.C.

Art.2 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente o l'Assicurato deve/devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve/devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art.1910 C.C.

Art.3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società ad ottenere il pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'Art.1901 C.C.

Il premio è sempre determinato per periodo assicurativo ed è interamente dovuto anche se ne è stato concesso il frazionamento in più rate.

Art.4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art.5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'Art.1898 C.C.

Art.6 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'Art.1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art.7 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro sei giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art.1913 C.C.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art.1915 C.C.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art.8 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro denunciato ai termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Società, o anche il Contraente qualora rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi 33 comma 2, lettera g) del D.Lgs. n. 206/2005 - "Codice del consumo", possono recedere dall'assicurazione.

La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Art.9 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta data da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione è prorogata per un equivalente periodo assicurativo e così successivamente.

Art.10 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art.11 - FORO COMPETENTE

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza o la Direzione della Società.

Resta fermo il disposto di cui all'art.33, comma 2, lettera u) del D.Lgs. n. 206/2005 ("Codice del consumo"), qualora applicabile.

Art.12 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art.13 - PLURALITÀ DI ASSICURATI

Il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Art.14 - REGOLAZIONE DEL PREMIO

- 1) Se il premio di polizza è determinato, in tutto o in parte, in base ad elementi di rischio variabili o non conosciuti al momento della stipulazione, esso viene corrisposto dall'avente titolo (Contraente o Assicurato) per ciascun periodo assicurativo:
 - a) in una parte fissa, in via provvisoria, al momento della stipula della polizza ed alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, il cui 75% si considera quale premio minimo comunque dovuto alla Società
 - b) a saldo, mediante la regolazione del premio alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, sulla base della variazione intervenuta nello stesso periodo degli elementi variabili di rischio o della conoscenza di quelli ignoti, utilizzati, in sede di stipulazione, per la determinazione del premio stesso
- 2) Qualora la regolazione a saldo dovesse comportare la determinazione del premio in misura inferiore a quello minimo indicato nel frontespizio di polizza, quest'ultimo si intende comunque acquisito
- 3) Per la determinazione ed il versamento della quota di premio a saldo:
 - a) il Contraente/Assicurato si obbliga a comunicare alla Società, in forma scritta entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, i dati necessari per la determinazione del

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- premio definitivo.
- b) nei 60 giorni successivi all'emissione del documento contrattuale indicante il premio a saldo, il Contraente/Assicurato oppure la Società provvederanno al versamento della somma dovuta.
- 4) Nel caso di mancato adempimento da parte del Contraente/Assicurato dei propri obblighi di comunicazione o di pagamento nei termini sopra descritti:
- a) la garanzia si intende sospesa sino alle ore 24 del giorno di avvenuta comunicazione dei dati consuntivi e/o di avvenuto pagamento del premio a saldo.
- b) il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la regolazione.
- La Società pertanto non sarà tenuta ad indennizzare i sinistri verificatisi durante il periodo assicurativo cui si riferisce il premio non saldato e denunciati successivamente alla sospensione della garanzia.
- La Società si riserva inoltre il diritto di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto con effetto retroattivo tra le Parti.
- 5) Qualora all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene aggiornato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, in misura non inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.
- 6) La Società ha diritto ad effettuare verifiche e controlli relativamente ai dati forniti dall'avente titolo ed utili ai fini della determinazione del premio. L'avente titolo si obbliga a fornire, a semplice richiesta scritta, i chiarimenti, le informazioni e la documentazione necessaria.

Art.15 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE DI RESISTENZA

La Società assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

L'Assicurato deve trasmettere alla Società o all'Agenzia l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.

Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, la Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito nel frontespizio di polizza per il danno cui si riferisce la domanda risarcitoria.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, o delle spese di giustizia penale.

Norme che regolano la sezione I – Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

Art. 16 - OGGETTO DELLA SEZIONE I - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte, lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi inerenti all'attività descritta in polizza ed a quelli relativi ad ogni operazione ad essa complementare o accessoria purché pertinente l'attività stessa.

Le garanzie della Sezione I - R.C.T. sono prestate sino a concorrenza del massimale indicato in polizza alla Sezione I - R.C.T., salva l'applicazione di eventuali limiti di indennizzo previsti per specifiche garanzie.

L'assicurazione è valida sempreché per i lavori oggetto dell'attività assicurata sia stata regolarmente effettuata dall'Assicurato e precedentemente l'inizio degli stessi la segnalazione all'INAIL ai sensi della normativa vigente, ma non costituisce motivo di decadenza l'irregolare o mancata comunicazione dovuta a errore o inesatta interpretazione in buona fede della normativa vigente, da parte dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere.

Per le opere ed installazioni che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parzialmente individuabili, si terrà conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considererà compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano; ciò premesso la Sezione I - R.C.T. vale per i danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali e distruzione o deterioramento di cose che si fossero verificati anche dopo l'ultimazione dei lavori della singola parte di opera ma comunque non oltre trenta giorni da che la singola porzione stessa sia stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico.

Inoltre l'assicurazione vale anche per:

- a) la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato, in relazione all'attività assicurata, da fatto anche doloso dei prestatori di lavoro;
 - b) la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro di cui si avvalga l'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni. Ai soli fini di questa garanzia, i prestatori di lavoro sono considerati terzi tra di loro, ferma l'applicazione di una franchigia sull'invalidità permanente del 6% per ogni sinistro.
 - c) la responsabilità civile personale del responsabile e degli addetti al servizio per la sicurezza e la salute di lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. Questa garanzia vale a condizione che tali mansioni siano svolte dall'Assicurato, dagli Amministratori o da prestatori di lavoro dell'Assicurato stesso.
- Si prende atto che comunque l'assicurazione non comprende le sanzioni civili, multe ed ammende inflitte a seguito dell'inosservanza di tali disposizioni di legge.

Art.17 - ESTENSIONE TERRITORIALE AI FINI DELLA SEZIONE I - R.C.T.

La Sezione I - R.C.T. vale per i sinistri che avvengano in Europa, salvo quanto previsto dalla Condizione Aggiuntiva A33, ove espressamente richiamata.

Art.18 - DANNI ASSICURATI A CONDIZIONI SPECIFICHE

Le seguenti tipologie di danno sono comprese nella Sezione I - R.C.T., esclusivamente alle condizioni e nei limiti indicati.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

a) DANNI A MEZZI DI TRASPORTO SOTTO CARICO O SCARICO

Sono compresi i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni e ivi trovantisì a tal fine, nonché alle cose su di essi trasportate o già caricate.

La garanzia si applica con una franchigia assoluta di 300,00 euro per ogni sinistro e con un limite di indennizzo, relativamente alle cose trasportate o già caricate, di 30.000,00 euro per sinistro e per periodo assicurativo.

Sono invece sempre compresi, senza applicazione di alcuna franchigia, i danni ai veicoli di terzi o dei prestatori di lavoro, trovantisì in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori o negli spazi ad essi assegnati.

b) DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE

Sono compresi i danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamento di cose in conseguenza di contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o, comunque, fuoriuscite a seguito di rottura improvvisa e accidentale di impianti o condutture. Tale garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di 3.000,00 euro e comunque con il limite di indennizzo di 250.000,00 euro per sinistro e per periodo assicurativo.

c) COMMITTENZA AUTO

Sono compresi i danni cagionati a terzi, compresi terzi trasportati, da prestatori di lavoro dell'Assicurato, in relazione alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea.

d) DANNI A COSE DI TERZI MOVIMENTATE, SOLLEVATE, CARICATE E SCARICATE

Sono compresi i danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate. Questa garanzia è prestata, con uno scoperto del 10% con il minimo di 1.000,00 euro per ogni sinistro e comunque per un limite di indennizzo di 30.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo.

e) DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ

Sono compresi i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di 1.500,00 euro per ogni sinistro e comunque per un limite di indennizzo di 150.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo.

f) LAVORI PRESSO TERZI

Sono compresi i danni a cose di terzi trovantisì nelle aree interessate dai lavori:

- a) che non sono in consegna/custodia dall'Assicurato, che per volume o peso non possono essere rimosse;
- b) derivanti da incendio di cose di proprietà o in consegna/custodia dell'Assicurato.

La presente garanzia è operante fino al limite di indennizzo di 250.000,00 euro per periodo assicurativo e con l'applicazione di una franchigia per sinistro di 1.000,00 euro.

g) LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, SOPRAELEVAZIONE E DEMOLIZIONE EFFETTUATI IN FABBRICATI OCCUPATI

Per danni alle cose trovantisì in locali del fabbricato diverse da quelle in cui si svolgono i lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione, l'assicurazione è prestata fino a un limite di indennizzo di 60.000,00 euro per ciascun periodo assicurativo e con una franchigia assoluta di 500,00 euro per ogni sinistro.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

h) LAVORI DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

Sono compresi i danni derivanti da lavori di demolizione e sgombero. In caso di esercizio esclusivo di tali attività, per i danni alle cose si applica uno scoperto del 20% con il minimo di 1.000,00 euro per ogni sinistro.

i) INSEGNE, CARTELLI E STRISCIONI

Sono compresi i danni di cui l'Assicurato deve rispondere in quanto proprietario, utilizzatore e/o installatore di insegne, cartelli e striscioni pubblicitari con esclusione dei danni alle cose sulle quali sono applicati. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia è operante a favore dell'Assicurato in qualità di Committente.

j) PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE (A.T.I.)

Sono compresi i danni derivanti dalla partecipazione dell'Assicurato ad associazioni temporanee di imprese (A.T.I.) e/o società Consortili e/o Consorzi. Nel caso in cui per tali Associazioni o Società sia operante un'altra copertura assicurativa, la presente garanzia opererà in eccedenza rispetto a quanto indennizzato da dette altre assicurazioni.

k) UTILIZZO DI ESPLOSIVI

Sono compresi i danni derivanti da detenzione ed impiego autorizzati di esplosivi, solo se espressamente dichiarati nell'attività descritta in polizza e comunque con esclusione dei danni che si verifichino nel raggio di 100 metri dal fornello di mina. Rimangono comunque esclusi i danni a coltivazioni, fabbricati e loro contenuto e manufatti in genere. La presente garanzia è operante con uno scoperto del 20% per ogni sinistro con il minimo di 2.500,00 euro e comunque fino al limite di indennizzo di 100.000,00 euro per periodo assicurativo.

l) PROPRIETÀ, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI FABBRICATI

Sono compresi i danni derivanti da proprietà, conduzione e manutenzione di fabbricati, macchinari, impianti ed attrezzature utilizzati dall'Assicurato come beni strumentali per lo svolgimento dell'attività descritta in polizza, purché ubicati in Italia, San Marino e Città del Vaticano. Restano comunque esclusi i danni derivanti da:

- a) lavori di straordinaria manutenzione di cui al D.Lgs. 81/08 (Cantieri Temporanei mobili);
- b) spargimento di acqua, a meno che siano derivanti da rottura/occlusione accidentale di tubature e/o condutture e/o rigurgiti di fogna accidentalmente verificatisi. Per tali danni la garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di 500,00 euro per ciascun sinistro;
- c) umidità, stitilicidio ed in genere da insalubrità dei locali.

m) MEZZI SGOMBRANEVE

Sono compresi i danni derivanti dall'esercizio di attività di sgombero neve anche su area pubblica o ad essa equiparata, svolta con i mezzi di proprietà dell'Assicurato, sempreché l'Assicurato sia in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento di tale attività.

L'assicurazione non comprende i rischi rientranti nel campo di applicazione della L.990/69 e successive modifiche ed integrazioni e, comunque, tutti i danni connessi al rischio della circolazione su strade pubbliche o su aree ad esse equiparate. Sono altresì esclusi i danni alla pavimentazione, alla segnaletica ed al manto stradale.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 500,00 euro per ogni danno a cose.

n) ESTENSIONE DELLA QUALIFICA DI TERZO

Sono considerati terzi ai fini della presente Sezione, a condizione che nel momento del danno si trovino nei locali di pertinenza dell'Assicurato o nelle aree adibite a cantiere:

- a) i titolari ed i prestatori di lavoro di altre ditte terze, quali aziende di trasporto, di pulizia, manutenzione, riparazione, montaggio, smontaggio e collaudo, fornitori e clienti, che svolgano lavori diversi dall'attività formante oggetto dell'assicurazione;

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- b) ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti, consulenti amministrativi tecnici e legali ed altri professionisti in genere ed i loro prestatori di lavoro, che non siano prestatori di lavoro dell'Assicurato o titolari o prestatori di lavoro di ditte subappaltatrici, e che si trovino nei locali di pertinenza dell'Assicurato o nelle aree adibite a cantiere in ragione del loro incarico.

o) DANNI DA FURTO

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che per compiere l'azione delittuosa si siano avvalse di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato. La garanzia è prestata col limite di indennizzo di 50.000,00 euro per ciascun periodo assicurativo.

Qualora impalcature e ponteggi siano protetti da impianto di allarme si applica uno scoperto del 10% con il minimo di 500,00 euro per ogni sinistro.

In assenza di impianto di allarme si applica invece uno scoperto del 25% con il minimo di 1.000,00 euro per ogni sinistro.

Art. 19 - DANNI ASSICURABILI SOLO CON SPECIFICA PATTUIZIONE

Ferme le esclusioni all'Art.22, sono esclusi se non espressamente richiamati in polizza con la specifica Condizione Aggiuntiva indicata tra parentesi e secondo condizioni e limiti in essa previsti:

- a) i danni a cose di terzi da acqua piovana e altri agenti atmosferici (A75);
- b) i danni a cose da cedimento o franamento del terreno (A73 o A83);
- c) i danni ai fabbricati da vibrazione del terreno (A77);
- d) i danni a condutture e impianti sotterranei (A72);
- e) i danni involontariamente cagionati a terzi da subappaltatori e loro prestatori di lavoro (A70);
- f) i danni corporali subiti da subappaltatori e loro prestatori di lavoro (A71);
- g) i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di errori nelle attività di progettazione svolte da prestatori di lavoro dell'Assicurato (A96);
- h) i danni verificatisi dopo l'ultimazione dei lavori ove l'Assicurato rivesta qualifica di installatore, manutentore o riparatore di impianti per i casi previsti dalla L.46/90 (A36);
- i) i danni verificatisi dopo l'ultimazione dei lavori di scavo (A76);
- j) i danni verificatisi dopo l'ultimazione di lavori di rifinitura, abbellimento, carpenteria, svolti all'interno dei fabbricati (A87);
- k) i danni da inquinamento accidentale derivanti da operazioni di carico e scarico (A25);
- l) i danni a cose di terzi che, per volume o peso, possono essere rimosse (A26);
- m) i danni a cose in consegna/custodia dell'Assicurato (A30);
- n) i danni alle opere (A31).

Art.20 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi ai fini della Sezione I - R.C.T.:

- 1) il titolare, il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia del titolare, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- 2) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1);
- 3) tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto previsto dall'Art. 18 punto n), lettera b) e, qualora operante, dalla C.A. A71;

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- 4) le società o enti che, rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'Art. 2359 C.C.

Art.21 - FRANCHIGIA ASSOLUTA PER DANNI A COSE

Ove non siano previste maggiori franchigie e/o scoperti per particolari garanzie, la Sezione I - R.C.T. opera con l'eventuale franchigia assoluta per ogni sinistro a cose espressamente indicata in polizza.

Art.22 - DANNI ESCLUSI DALLA SEZIONE I - R.C.T.

La Sezione I - R.C.T. non comprende i danni:

- 1) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo quanto previsto dall'Art.18 punto b);
- 2) conseguenti a interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
- 3) conseguenti a alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
- 4) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- 5) derivanti da campi elettromagnetici;
- 6) di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego dell'amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;
- 7) da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
- 8) da proprietà ed uso di natanti a vela di lunghezza superiore a mt. 6 e da unità naviganti a motore;
- 9) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- 10) derivanti:
 - a) ad aeromobili e/o loro contenuto e/o persone trasportate;
 - b) da qualsiasi attività svolta all'interno delle aree riservate al personale dell'aeroporto (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, piste, zona carico e scarico bagagli, torri di controllo, aree di imbarco, hangar, depositi);
- 11) derivanti da qualsiasi rischio avente ubicazione in mare non collegata a riva tramite terrapieni o lingue di terra;
- 12) derivanti da condotte forzate sottomarine, in cui viene spinto forzatamente un fluido per trasporto dello stesso, finalizzato a produzione di energia, nonché i cablaggi sottomarini in genere;
- 13) derivanti da attività di trivellazione su piattaforme;
- 14) da impiego di aeromobili;
- 15) derivanti da qualsiasi attività di intermediazione, compravendita o locazione immobiliare ed attività connesse (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, stime, visure catastali);
- 16) conseguenti ad errori nelle attività di progettazione svolte sia da prestatori di lavoro dell'Assicurato sia da liberi professionisti anche se l'Assicurato riveste la qualifica di Committente salvo se operante la Condizione Aggiuntiva A96 (progettazione dei lavori);
- 17) provocati da soggetti diversi dai prestatori di lavoro, salvo, qualora operante, quanto previsto dalla C.A. A70;
- 18) cagionati da prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione;
- 19) cagionati da:
 - a) opere, installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o consegna degli stessi;
 - b) operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori o la consegna a terzi;salvo, qualora operanti, quanto previsto dalle C.A. A36, A76, A87;

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- 20) derivanti da guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse;
- 21) di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad attacco od infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi, salvo che provochino incendio, esplosione o scoppio nonché i danni da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati ed a cestinatura per svista;
- 22) che siano conseguenza necessaria del regolare svolgimento dell'attività descritta in polizza;
- 23) derivanti da obbligazioni di cui l'Assicurato debba rispondere non direttamente derivatigli dalla legge;
- 24) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto dall'art. 18 lettera f), punto b) e, qualora operante, dalla C.A. A27.

Norme che regolano la sezione II – Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

Art.23 - OGGETTO DELLA SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino alla concorrenza del massimale indicato in polizza alla Sezione II - R.C.O., purché in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro;
- b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto a) cagionati ai prestatori di lavoro per infortuni da cui sia derivata morte o invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base delle tabelle INAIL.

Limitatamente alla rivalsa INAIL, i Soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai prestatori di lavoro.

La Sezione II - R.C.O. vale anche per i cosiddetti infortuni "in itinere" sempre che riconosciuti come tali dall'INAIL o dalla magistratura.

Si conviene tra le Parti che non costituisce motivo di decadenza dalla copertura assicurativa la mancata assicurazione presso l'INAIL di parte dei prestatori di lavoro dell'Assicurato, per errore o inesatta interpretazione, entrambe in buona fede, delle norme vigenti al riguardo, purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere. Resta comunque inteso che il Contraente è tenuto al pagamento del relativo maggior premio, in proporzione delle maggiori retribuzioni successivamente denunciate all'INAIL, comprese quelle arretrate.

Art.24 - DANNI ASSICURABILI SOLO CON SPECIFICA PATTUIZIONE

Sono escluse le malattie professionali, se non espressamente richiamata in polizza la specifica Condizione Aggiuntiva A23 e secondo condizioni e limiti in essa previsti.

Art.25 - DANNI ESCLUSI DALLA SEZIONE II - R.C.O.

La Sezione II - R.C.O. non vale:

- 1) per i sinistri derivanti da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- 2) per i danni di qualsiasi natura derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;
- 3) per i danni direttamente o indirettamente derivanti da: guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse;
- 4) per i danni derivanti da qualsiasi attività per cui l'Assicurato rivesta la qualifica di Committente ai sensi di legge, salvo quanto previsto dall'Art.18, punto i), e dalla Condizione Aggiuntiva A96, qualora operante.

Art.26 - ESTENSIONE TERRITORIALE AI FINI DELLA SEZIONE II - R.C.O.

La Sezione II - R.C.O. vale per i sinistri che avvengano nel mondo intero.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

A23 - MALATTIE PROFESSIONALI

Sulla base delle dichiarazioni riportate nell'allegato questionario Mod.3585 compilato dall'Assicurato, da intendersi parte integrante del presente contratto, l'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL, o considerate tali in forza di provvedimento giudiziale.

L'assicurazione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

1) per i prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;

2) per le malattie professionali conseguenti:

- a) all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
- b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

3) per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;

4) per le malattie professionali derivanti da campi elettromagnetici ;

5) per le malattie professionali di qualsiasi natura connesse o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego dell'amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto, del silicio e prodotti derivati;

6) per le malattie professionali connesse a contagio da virus HIV;

7) per le malattie professionali derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;

8) per le malattie professionali imputabili a fumo attivo e passivo.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

Ferme, in quanto compatibili, le norme previste dall'Art.7, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

L'assicurazione è efficace a condizione che l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

A25 - DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE DERIVANTI DA OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO EFFETTUATE CON MEZZI E DISPOSITIVI MECCANICI

Sono compresi i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento improvviso ed accidentale dell'ambiente causato dalle operazioni di carico e scarico eseguite, anche presso terzi, con mezzi e dispositivi meccanici.

Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura emesse, scaricate, disperse o comunque fuoriuscite durante le suddette operazioni.

Sono compresi nell'assicurazione i danni cagionati a terzi in conseguenza di:

1. morte e lesioni personali;
2. danneggiamenti diretti e materiali a cose;
3. limitatamente ai danni da inquinamento, interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere impossibilità di utilizzare i beni che si trovino nell'ambiente interessato.

Nell'estensione della garanzia all'inquinamento non sono compresi i danni:

1. verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi di addetti agli stabilimenti alla cui attività si riferisce l'assicurazione, di sommosse, di atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
2. derivanti da alterazioni di carattere genetico;
3. derivanti da inquinamento dell'ambiente conseguente:
 - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
 - alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'impresa. Questa esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
 - relativamente ai rifiuti, conseguenti a rivalse per consegna a smaltitori o smaltimento con modalità non rispondenti alle leggi vigenti;
 - prodotti dalle sostanze trasportate nel caso in cui le stesse non siano movimentate in confezioni e/o contenitori rispondenti alle norme vigenti.

I conducenti dei veicoli, le persone trasportate e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

La presente garanzia è prestata sino alla concorrenza di 50.000,⁰⁰ euro per ogni sinistro e per ciascun periodo assicurativo anche per più danni che traggano origine da una stessa causa di inquinamento, ancorché verificatisi in tempi diversi.

Rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun sinistro con il minimo di 3.000,⁰⁰ euro.

A26 - DANNI A COSE NELL'AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI PRESSO TERZI CHE PER VOLUME O PESO POSSONO ESSERE RIMOSSE

Sono compresi i danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori e che, per volume o peso, possono essere rimosse.

Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 20% per ogni sinistro con il minimo di 500,00 euro e fino a un limite di indennizzo di 30.000,⁰⁰ euro per ciascun periodo assicurativo.

A27 - DANNI DA INCENDIO

Sono compresi i danni cagionati alle cose di terzi derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, con esclusione dei lavori presso terzi.

Nel caso però esista in nome e per conto dell'Assicurato, polizza incendio con copertura "ricorso terzi", la presente estensione di garanzia varrà per la parte eccedente il limite di indennizzo previsto dalla polizza incendio.

La presente estensione di garanzia si intende prestata con un limite di indennizzo di 250.000,00 euro per sinistro e per periodo assicurativo, e con l'applicazione di una franchigia per sinistro di 1.000,00 euro.

A30 - DANNI A COSE IN CONSEGNA O CUSTODIA ALL'ASSICURATO

Sono compresi i danni cagionati alle cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo (escluse attrezzature e macchinari che costituiscono oggetto o strumento di lavoro).

Tale garanzia è prestata previa applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di 500,00 euro per ogni sinistro ed un limite di indennizzo di 30.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo.

Si precisa che gli effetti personali ed i veicoli in genere di terzi e prestatori di lavoro non vengono considerati in consegna o custodia all'Assicurato.

A31 - DANNI ALLE OPERE

Sono compresi i danni alle opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori .

L'assicurazione non si intende operante per i danni necessari il cui verificarsi cioè è riconducibile, in linea causale, al normale svolgimento dei lavori né il danno alle parti delle opere direttamente oggetto dei lavori

Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 20% per ogni sinistro con il minimo di 1.000,00 euro e fino a un limite di indennizzo di 30.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

A36 - RESPONSABILITÀ CIVILE POSTUMA (L.46/90)

L'assicurazione è prestata per le sole attività di cui all'Art.1 della L.46/90, purché l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'Art.2 della legge stessa.

La garanzia vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore di impianti anche non da lui installati, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti stessi dopo l'ultimazione dei lavori.

L'assicurazione vale per i lavori eseguiti in tutti gli immobili, a qualsiasi uso adibiti.

L'assicurazione non comprende i danni:

1. agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
2. da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
3. da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale gli impianti sono destinati;
4. da mancato od intempestivo intervento manutentivo.

L'assicurazione è prestata per i lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione purché denunciati alla Società non oltre due anni dalla data di ultimazione dei lavori.

La garanzia è prestata:

1. per i danni a cose fino alla concorrenza di un limite di indennizzo pari a 100.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo con applicazione di uno scoperto del 10%, con il minimo di 500,00 euro per sinistro;
2. per i danni a persone fino a un limite di indennizzo di 1.500.000,00 euro per sinistro e per periodo assicurativo.

Sono compresi altresì i danni da interruzione o sospensione totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di questa Condizione Aggiuntiva. Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di 1.500,00 euro per ogni sinistro e per un limite di indennizzo di 50.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo, che si intende compreso all'interno del limite di indennizzo per danni a cose prestato da questa Condizione Aggiuntiva.

A39 - FRANCHIGIA ASSOLUTA DI 2.500,00 EURO

A parziale deroga dell'Art.16 punto b) e dell'Art.23 punto b) la franchigia sul danno biologico del 6% è sostituita da una franchigia assoluta di 2.500,00 euro per ogni infortunato.

A70 - CESSIONE DI LAVORI IN SUBAPPALTO

Premesso che l'Assicurato subappalta tutto o parte dei lavori, in misura non superiore alla percentuale indicata in polizza, l'assicurazione vale sia per la responsabilità che deriva all'assicurato per fatto dei subappaltatori e loro prestatori di lavoro sia per responsabilità diretta degli stessi per i danni involontariamente cagionati a terzi durante l'esecuzione delle attività descritte in polizza.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

A71 - INFORTUNI SUBITI DAI SUBAPPALTATORI E LORO PRESTATORI DI LAVORO

I subappaltatori ed i loro prestatori di lavoro sono considerati terzi per gli infortuni subiti in conseguenza della loro partecipazione all'attività cui si riferisce l'assicurazione, con esclusione delle malattie professionali e limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art.583 Codice Penale.

A72 - DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI

L'assicurazione comprende i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei.

Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di 1.500,00 euro per ogni sinistro e comunque per un limite di indennizzo di 150.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo.

A75 - DANNI DA ACQUA PIOVANA

L'assicurazione è operante per i danni provocati alle cose di terzi da acqua piovana o da agenti atmosferici in genere, in occasione di costruzione e manutenzione di fabbricati, purché il fatto rivesta carattere di accidentalità e a condizione che l'impresa non abbia ommesso di approntare le idonee protezioni alle opere interessate ai lavori in corso di esecuzione.

Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, col minimo assoluto di 1.000,00 euro, con il limite di indennizzo di 25.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo.

A76 - SCAVI E REINTERRI

Qualora l'attività descritta in polizza comprenda lavori di scavo, la garanzia vale anche dopo il reinterro degli scavi fino a trenta giorni dall'avvenuta consegna dell'opera al committente, restando compresi, entro tale periodo, gli eventuali danni in superficie imputabili ad improvviso cedimento del terreno.

La garanzia viene prestata per i danni a cose con una franchigia assoluta di 500,00 euro per sinistro e con il limite di indennizzo di 50.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo.

A77 - DANNI DA VIBRAZIONI DEL TERRENO

Sono compresi i danni ai fabbricati dovuti a vibrazioni del terreno derivanti dall'uso di battipali, rulli compressori e macchine vibranti in genere.

Restano comunque esclusi i danni alle condutture ed impianti sotterranei a servizio o di pertinenza dei fabbricati danneggiati.

Tale garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto del 20%, con il minimo di 2.500,00 euro e con il limite di indennizzo di 150.000,00euro per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo.

A83 - DANNI DA CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO (Opzione II)

L'assicurazione comprende nei limiti sotto precisati, i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno.

Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di 1.500,00euro e comunque con il limite di indennizzo di 150.000,00euro per ciascun periodo assicurativo.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

A89 - INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITA' DI TERZI

L'Art.18 punto e) è così sostituito:

"Sono compresi i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di 2.000,00 euro per ogni sinistro e comunque per un limite di indennizzo di 500.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo".

A97 - NON CUMULO DEI MASSIMALI

In caso di sinistro che impegni contemporaneamente le garanzie di Sezione I - R.C.T. e Sezione II - R.C.O., il massimo risarcimento complessivo non potrà superare il massimale indicato a titolo della Sezione I - R.C.T.

ESCLUSIONE OPERANTE PER TUTTE LE SEZIONI DI POLIZZA - Paesi sottoposti a sanzioni internazionali

In nessun caso gli Assicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base del presente contratto, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possano esporre i medesimi a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione in forza di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

EXCLUSION SANCTION CLAUSE: "No (re)insurer shall be deemed to provide cover and no (re)insurer shall be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment or such claim or provision of such benefit would expose that (re)insurer to any sanction, prohibition or restriction under United Nations Resolutions or the trade or economic sanction, laws or regulations of the European Union, United Kingdom or United States of America."

DESCRIZIONE ATTIVITA'

L'Assicurato svolge l'attività di Impresa di costruzioni ed in particolare di costruzione, manutenzione e ristrutturazione di fabbricati ad uso civile, commerciale ed industriale, lavori di carpenteria pesante, in ferro, lavori di infissi e facciate continue in acciaio, alluminio e legno / alluminio, costruzione e manutenzione di centrali e linee telefoniche, elettriche, di telecomunicazione, elettrodotti, comprese le opere di impiantistica e gli scavi, costruzione e manutenzione di impianti per la trasformazione di energia elettrica ed impianti tecnologici, comprese tutte le attività collegate, complementari ed accessorie preliminari o conseguenti.

Le attività svolte possono comportare l'utilizzo di esplosivi.

CLAUSOLA BROKER

La Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Società Italiana di Mediazione Assicurativa Srl, Via degli Olmetti, 39b 00060 FORMELLO (RM), iscritta al R.U.I. con numero B000143030.

Ferme le condizioni tutte del presente contratto e ai soli fini della sua ordinaria gestione, si conviene che tutte le comunicazioni, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, potranno essere fatte anche tramite il Broker, ed in tal caso si intenderanno come fatte dall'altra Parte.

Resta fermo che ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna la Società solo dopo la firma dell'atto relativo ed il pagamento alla Società dell'eventuale maggior premio dovuto.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

701 - RISCHI COMPRESI NELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione si intende estesa, ferme le esclusioni di cui all'art. 22 - Danni esclusi dalla garanzia R.C.T. delle " Norme che regolano la sezione I - R.C.T.", ai rischi inerenti l'attività svolta dall'Assicurato ed a quelli relativi ad operazioni accessorie e complementari, nessuna esclusa ne eccettuata, purché pertinenti all'attività stessa nonché a titolo esemplificativo e non limitativo, anche i seguenti rischi:

- Impiego di macchinari, macchine operatrici fisse e semoventi, mezzi di sollevamento e trasporto operanti nelle aree private anche accessibili a terzi;
- proprietà, uso ed installazione di insegne, cartelli e striscioni pubblicitari, con l'intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori; sono comunque esclusi i danni alle cose sulle quali sono applicati;
- operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merce, prove, collaudi e dimostrazioni;
- partecipazione a mostre, fiere o esposizioni, corsi di formazione professionale per prestatori di lavoro, compreso l'eventuale allestimento, montaggio, smontaggio e conduzione di stand;
- servizio di sorveglianza effettuato anche con guardiani armati;
- servizi di pulizia;
- proprietà di cani;
- gestione di macchine distributrici di cibi e le bevande;
- gestione di mense aziendali e asili;
- servizi medici ed infermieristici siti all'interno dell'azienda esclusa la responsabilità civile professionale degli addetti salvo che gli stessi siano prestatori di lavoro dell'Assicurato;
- esercizio di magazzini, uffici e depositi, purché inerenti all'attività dichiarata in polizza;
- impiego da parte dell'Assicurato o dei suoi prestatori di lavoro, di biciclette, ciclo furgoni e mezzi di trasporto a mano, purché usati per esigenze dell'attività assicurata;
- organizzazione di visite all'azienda, presentazione e dimostrazione dei prodotti dell'azienda;
- erogazione di corsi di formazione anche a non prestatori di lavoro;
- stagisti;
- organizzazione dopolavoro ad esclusione della responsabilità civile dell'organizzazione di viaggi.

TERMINE DI DISDETTA

A parziale deroga dell'art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il termine per l'invio della lettera di disdetta si intende ridotto a trenta giorni.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

Relativamente alla garanzia R.C.T., si da atto che la Società rinuncia al diritto di rivalsa ad essa spettante ai termini dell'Art. 1916 C.C. nei confronti dei prestatori di lavoro dell'Assicurato, delle Società Controllanti, Controllate, Consociate, Collegate, Enti, Fornitori, Clienti e dei loro dipendenti per un danno risarcibile ai sensi di polizza e ad essi imputabile, escluso il caso di dolo.

La Società rinuncia ad esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del personale dell'Assicurato, nonché nei confronti degli Assicurati descritti in premessa, Società Controllanti, Controllate, Consociate, Collegate, Enti, Fornitori, Clienti e dei loro dipendenti.

UTILIZZO DI ESPLOSIVI

L'art. 18 lett. K) - Danni assicurati a condizioni specifiche- delle norme che regolano la Sezione I RCT, s'intende integralmente sostituito come di seguito.

Sono compresi i danni derivanti da detenzione ed impiego autorizzati di esplosivi, solo se espressamente dichiarati nell'attività descritta in polizza e comunque con esclusione dei danni che si verifichino nel raggio di 100 metri dal fornello di mina. Rimangono comunque esclusi i danni a coltivazioni, fabbricati e loro contenuto e manufatti in genere. La presente garanzia è operante con uno scoperto del 20% per ogni sinistro con il minimo di 2.500,00euro e comunque fino al limite di indennizzo di 500.000,00 euro per periodo assicurativo.

A98 - UTILIZZO DI IMPRESE ARTIGIANE

Premesso che l'Assicurato, per l'esecuzione dell'attività descritta in polizza, si avvale, in via comprovata da emissione di fattura, dell'opera di imprese Artigiane, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, l'assicurazione si intende operante :

- per la responsabilità derivante all'assicurato per i danni cagionati a terzi dalle imprese artigiane suddette e loro prestatori di lavoro;
- per la responsabilità derivante all'assicurato per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro delle imprese artigiane suddette.

Tale estensione di garanzia è operante limitatamente a morte e lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 Codice Penale e con l'esclusione delle malattie professionali.

Articoli di legge

- 1325 C.C.** **Indicazioni dei requisiti del contratto**
I requisiti del contratto sono:
1) l'accordo delle parti (1326 e seguenti);
2) la causa (1343 e seguenti; 1895);
3) l'oggetto (1346 e seguenti);
4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità (1350 e seguenti).
- 1341 C.C.** **Condizioni generali di contratto**
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospendere l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.
- 1342 C.C.** **Contratto concluso mediante moduli o formulari**
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.
- 1418 C.C.** **Cause di nullità del contratto**
Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.
Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceità della causa (1343), l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346.
Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge (190, 226, 458, 778 e seguente, 780 e seguente, 788, 794, 1261, 1344 e seguente, 1350, 1471, 1472, 1895, 1904, 1972).
- 1891 C.C.** **Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta**
Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo. All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.
- 1892 C.C.** **Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave**
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
- 1893 C.C.** **Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave**
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nel tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
- 1894 C.C.** **Assicurazione in nome o per conto di terzi**
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- 1897 C.C. Diminuzione del rischio**
Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
- 1898 C.C. Aggravamento del rischio**
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
- 1901 C.C. Mancato pagamento del premio**
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. (...)
- 1907 C.C. Assicurazione parziale**
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
- 1910 C.C. Assicurazione presso diversi assicuratori**
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
- 1913 C.C. Avviso all'assicuratore in caso di sinistro**
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. (...)
- 1914 C.C. Obbligo di salvataggio**
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. (...)
- 1915 C.C. Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio**
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
- 1916 C.C. Diritto di surrogazione dell'assicuratore**
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

1917 C.C.

Assicurazione della responsabilità civile

(...) Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. (...)

2094 C.C.

Prestatore di lavoro subordinato

È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.

D.Lgs. 206/2005 art. 3

Definizioni

Ai fini del presente codice ("Codice del consumo") si intende per:

a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; (...)

D.Lgs. 206/2005 art. 33

Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore (...)

g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto; (...)

u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore; (...)

